

Statuto dell'Associazione

PUNTO DI FRATERNITA' – ONG - ODV - ETS

Art. 1 Denominazione e sede

- 1) È costituito “Punto di fraternità” nato nel 1984 come associazione internazionale che ha conseguito l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi 1222/71, 38/79 e 49/87, mantenendo tale idoneità ai sensi della legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall’art.89 comma 9 della legge 117/2017.
- 2) In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (per brevità anche CTS o Codice del Terzo Settore) l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo, oltre a quello attualmente utilizzato come “ONG”, “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” e l’acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune, così come l’istituzione altrove di sedi secondarie, filiali e rappresentanze può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e Attività

- 1) Scopo dell'Associazione, di ispirazione cristiana, apartitica e apolitica, è di contribuire anche unitamente ad altre analoghe associazioni, alla cooperazione internazionale volta al fraterno aiuto per lo sviluppo e la promozione umana dei popoli e dei paesi in via di sviluppo, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi cristiani ed evangelici che ne hanno ispirato la costituzione, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse ex. Art.5 del D. lgs. 117/2017:
 - a) L'assistenza sociale e la formazione, ivi compresi la cooperazione agricola e tecnica, l'appoggio a progetti di sviluppo nei Paesi cosiddetti "in Via di Sviluppo", l'aiuto alimentare e l'aiuto di emergenza specie in occasione di gravi calamità naturali e umane (lett. n del CTS);

- b) la formazione professionale di persone originarie dei Paesi in Via di Sviluppo e l'educazione dell'opinione pubblica italiana ai problemi degli stessi (lett. d del CTS);
 - c) Le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, svolte nell'ambito ed a favore di filiere del commercio equo (lett. o del CTS);
 - d) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- 2) Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 - 3) L'Associazione, sia al fine di perseguire sul posto i propri progetti di sviluppo nei paesi emergenti, sia per far fronte ad analoghe richieste provenienti da parte di organismi privati e pubblici nazionali ed internazionali e nello spirito di una sempre più stretta collaborazione all'auto sviluppo delle popolazioni di detti paesi emergenti, recepisce tra i propri scopi anche la promozione del volontariato civile nei paesi in via di sviluppo, ai sensi della Legge n. 38 del 9 febbraio 1979 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo), così come modificata dalla legge 49/1987, predisponendo, all'occorrenza, strumenti idonei alla formazione dei volontari medesimi.
 - 4) L'Associazione intende perseguire i propri scopi in stretta collaborazione con le popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo e, laddove possibile, in sintonia con Istituzioni, Enti, Organismi italiani ed internazionali, in particolare con Istituzioni dell'Unione Europea, nonché con analoghe istituzioni dei vari Paesi in Via di Sviluppo.

Art. 3 Attività diverse

- 1) L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1) L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale.

Art. 5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1) L'organizzazione è a carattere aperto.
- 2) Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 3) È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- 5) Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 6) Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a) Dimissione volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) Mancato versamento della quota associativa;
 - c) Morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d) Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 6 Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri
- 2) Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b) Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - d) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - e) Recedere dall'appartenenza all'associazione
 - f) Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 3) Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) Rispettare le delibere degli organi sociali;

- c) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - d) Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - e) Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
- E' richiesta espressamente e nei limiti delle proprie possibilità, la continuità della partecipazione associativa.

Art. 7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1) L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 Organi sociali, gratuità e durata

- 1) Sono organi dell'organizzazione
 - a) L'Assemblea degli Associati
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Organo di controllo (eventuale - art. 30 CTS)
 - e) Organo di Revisione (eventuale - art. 31 CTS)
- 2) Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3) Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 Composizione e convocazione dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è composta degli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, l'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo
- 3) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail.
- 4) Ogni socio, iscritto nell'elenco da almeno tre mesi, ha diritto a un voto e può rappresentare per delega soltanto un altro socio

Art. 10 Compiti e deliberazioni dell'assemblea dei soci

- 1) I compiti dell'Assemblea sono:
 - a) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) Discutere e approvare il programma annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo e/o revisione;
 - e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sull'esclusione dei soci;
 - g) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - h) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- 2) L'Assemblea dei soci può modificare lo statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci,
- 3) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto previsto dall'articolo 10.2)
- 4) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
- 5) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 6) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- 7) L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 8) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 L'organo di amministrazione

- 1) L'organo di amministrazione (di seguito Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di soci da un minimo di tre ad un massimo di membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 3) Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 5) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi il consiglio si ritiene riunito nel luogo in cui si trova il presidente.
- 6) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 7) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezioni dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

- 8) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- a) Elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il Tesoriere;
 - b) Amministra l'organizzazione;
 - c) Predispone il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) Decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g) Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti del presente statuto.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte l'anno), Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 Organo di Controllo

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del

Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

- 2) L'Organo di Controllo:
 - a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017
 - e) Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 3) L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Organo di Revisione legale dei conti

- 1) È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

Art. 15 Risorse

- 1) L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2) L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

Art. 16 Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 Bilancio sociale

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 Libri sociali obbligatori

- 1) L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 Rapporti di lavoro

- 1) L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 21 Statuto

- 1) L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 22 Disposizioni finali

- 1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: ENZO CANOZZI

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO